

REPUBBLICA ITALIANA 163/2023

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

SENTENZA N. 163/2023

composta dai seguenti magistrati:

Agostino CHIAPPINIELLO Presidente

Carmela de GENNARO Consigliere relatore

Antonietta BUSSI Consigliere

Aurelio LAINO Consigliere

Beatrice MENICONI Consigliere

ha adottato la seguente

SENTENZA/ORDINANZA

nel giudizio in materia di responsabilità iscritto al n. 59123 del

Registro di segreteria, promosso da

...

FATTO

Con la sentenza n. 7/2021, la Sezione giurisdizionale per la

Regione Toscana, in parziale accoglimento della domanda attorea, ha

condannato, tra gli altri, gli odierni appellanti, tutti dipendenti della

Regione Toscana, in servizio presso l'Ufficio del Genio civile, a risarcire al citato Ente territoriale il danno patrimoniale e quello all'immagine ad esso cagionato mediante condotte consistite nell'astenersi dal lavoro attestando falsamente lo svolgimento dell'attività di servizio.

La Sezione territoriale, dopo aver rigettato le eccezioni pregiudiziali di rito, ha accertato – mediante rinvio alla relazione informativa dei Carabinieri di Massa Carrara del 21 dicembre 2017 ed all'ordinanza cautelare del G.i.p. presso il Tribunale di Massa del 30 luglio 2018 – che i convenuti avevano posto in essere condotte di "abbandono temporaneo del rapporto di servizio" e di "elusione ripetuta dei sistemi di rilevamento elettronici della presenza e dell'orario di lavoro", documentati mediante riprese audiovisive. I dipendenti in questione, tra il mese di novembre 2016 e l'aprile del 2017 a più riprese, si erano allontanati dal luogo di lavoro senza registrare l'uscita mediante l'apposito badge, ovvero avevano attestato il proprio orario di effettivo servizio con false autocertificazioni.

Tali comportamenti, a parere della Sezione, avevano comportato la trasgressione degli obblighi di diligenza e di rispetto dell'orario di lavoro previsti dall'art. 23 del CCNL del comparto Regioni e autonomie locali e dal codice di comportamento dei dipendenti

pubblici, nonché integrato l'illecito di cui all'art. 55-quater, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 165/2001.

Gli odierni appellanti, unitamente ad altri convenuti, venivano così condannati a risarcire alla Regione Toscana, a titolo di dolo, sia il danno patrimoniale, causato per gli emolumenti percepiti nelle ore di assenza occultate, che il danno all'immagine ex art.55-quinquies del d.lgs. n. 165/2001, comprovato da numerosi articoli di stampa, nella seguente misura per ciascuno di essi, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza all'effettivo soddisfo:

...: € 1.193,00 + € 4.996,13 = € 6.189,13

...: € 311,00 + € 3.605,22 = € 3.916,22

...: € 1.484,83 + € 4.140,29 = € 5.625,12

...: € 1.730,49 + € 4.731,36 = € 6.481,85

...: € 2.683,79 + 4.901,23 = € 7.585,02

...: € 683,45 + € 13.799,80 = € 14.483,25

...: € 491,83 + € 3.463,87 = € 4.135,70

...: € 1.628,94 + € 4.597,24 = € 6.226,18

...: € 2.833,00 + € 4.442,40 = € 7.275,40.

Le convenute ...e ...

, avendo provveduto medio tempore alla refusione del danno patrimoniale, venivano condannate al risarcimento del solo danno

all'immagine nelle rispettive misure di euro 3.356,89 ed euro 5.427,84.

Avverso la sentenza n. 7/2021 i sopra citati dipendenti hanno interposto appello con distinti atti, tutti depositati nei termini di legge.

Appello ... (appello principale)

Con il primo motivo, il sig. ... censura la decisione di primo grado nella parte in cui non ha ritenuto escluso l'elemento soggettivo della responsabilità nonostante abbia provato di essere affetto, all'epoca dei fatti, da un disturbo bipolare che può averlo reso parzialmente incapace di rendersi conto del valore delle proprie azioni e di determinarsi in modo coerente con le rappresentazioni apprese.

A parere dell'appellante, il Giudice di primo grado, avrebbe errato laddove, pur ammettendo una sua parziale incapacità non ha però specificato in quali occasioni egli sarebbe stato in grado di rendersi conto delle proprie azioni ed in quali non lo sarebbe stato.

Con il secondo motivo, l'appellante contesta l'affermazione della ricorrenza dell'illecito della falsa attestazione della presenza in servizio e, quindi, dell'antigiuridicità della propria condotta: questa non sarebbe stata intenzionalmente diretta ad eludere il meccanismo di registrazione delle uscite, atteso che il sistema elettronico del marcatempo non avrebbe previsto un apposito codice per la registrazione delle uscite brevi (c.d. pause caffè). Tali pause, peraltro,

sarebbero state oggetto di una consuetudine tra i colleghi di ufficio e, successivamente espressamente consentite dalla Giunta regionale della Regione Toscana con la deliberazione n. 18556 del 26.11.2018, sia pure per la sola durata di 15 minuti, nonché escluse dal computo delle assenze rilevanti ai fini disciplinari.

Quanto alle discrasie rilevate nello svolgimento delle missioni e dei servizi all'esterno, l'appellante sostiene che la relativa rendicontazione non poteva avvenire immediatamente al termine dell'attività, ma doveva necessariamente essere rimandata ai giorni successivi stante la farraginosità delle procedure che determinava il ritardo nella concessione dell'autorizzazione da parte del dirigente competente. Tutto ciò avrebbe favorito la commissione di errori di rendicontazione con riferimento a luoghi ed orari.

Con l'ultimo motivo di gravame, il sig. ... oltre a ribadire l'assenza di antigiuridicità della propria condotta, sostiene che il danno in contestazione non sarebbe stato dimostrato, non sussistendo una condanna penale passata in giudicato.

Il pregiudizio all'immagine, peraltro, sarebbe stato cagionato dalla stessa Regione che avrebbe diramato un comunicato stampa nel quale avrebbe dato notizia dell'arresto dei dipendenti e preannunciato il loro licenziamento disciplinare e, in seguito, dato notizia di

quest'ultimo.

L'importo della condanna, inoltre, sarebbe stato eccessivo in quanto il Giudice non avrebbe tenuto conto né della "non intenzionalità" e sporadicità delle condotte né della qualifica contrattuale rivestita dall'appellante; qualifica che avrebbe richiesto una differenziazione del risarcimento rispetto agli altri convenuti. Conclude, quindi, per l'accoglimento dell'appello e conseguente dichiarazione di insussistenza del danno erariale contestato; in subordine, per la riduzione della condanna.

Con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.

Appello ... (appello incidentale)

L'appellante premette, in termini generali, che la sentenza impugnata sarebbe carente di motivazione in ordine alla responsabilità dei convenuti, in quanto si sarebbe limitata a rinviare, in punto di fatto, all'informativa dei Carabinieri e all'ordinanza cautelare del G.i.p. presso il Tribunale di Massa e non avrebbe tenuto conto delle loro difese e richieste istruttorie.

Per quanto attiene ai motivi di gravame specifici, con il primo motivo, il ... censura il rigetto dell'eccezione di nullità dell'atto di citazione per divergenza dall'invito a dedurre ex art. 87 c.g.c., basata sul fatto che le ore non lavorate contestate nell'invito a dedurre

(n. 73) sarebbero state superiori a quelle indicate in citazione (n. 64) e che anche il danno all'immagine sarebbe stato, in citazione, più che dimezzato rispetto all'invito, senza che di tale ridimensionamento fosse stata data giustificazione.

Con il secondo motivo, censura il rigetto dell'eccezione di nullità della citazione per omessa esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda, ai sensi dell'art. 86, comma 1, lett. e) e comma 6, c.g.c.

A parere dell'appellante, il Giudice di prime cure avrebbe omesso di rilevare che gli atti depositati a sostegno della richiesta, da cui avrebbe dovuto desumersi l'andamento dei fatti, sarebbero stati meri atti di indagine, generici, non sottoposti a vaglio processuale e privi di alcun valore probatorio. Inoltre, la decisione risulterebbe carente dell'esposizione delle ragioni di fatto e, perciò, nulla ai sensi dell'art.39, comma 3, c.g.c..

Con il terzo motivo, lamenta il rigetto dell'eccezione di improcedibilità dell'azione per il risarcimento del danno all'immagine che, a suo parere, sarebbe dovuta conseguire alla dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 55-quater, comma 3-quater, secondo, terzo e quarto periodo del d.lgs. n. 165/2001 di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 61 del 2020.

Con il quarto motivo, il sig. ... lamenta l'erroneità e la

manca di idonea motivazione del rigetto delle istanze istruttorie da lui proposte, nonché l'omesso esame dei documenti dal medesimo offerti, in violazione dei principi della disponibilità della prova, del contraddittorio e del giusto processo. Sarebbero state, altresì, disattese le norme (artt. 2727 ss. c.c.) che specificano i presupposti del ricorso alle presunzioni, ammettendole solo se gravi, precise e concordanti.

Nel merito, l'appellante nega di aver arrecato un danno al patrimonio e/o all'immagine dell'amministrazione, in quanto, anche nei giorni in cui sono state rilevate le irregolarità nelle uscite, egli avrebbe sempre lavorato, e non si sarebbe mai dedicato ad attività di interesse personale.

Inoltre, il tempo delle c.d. pause brevi, tollerate dall'Ente e trascorse discutendo di questioni di lavoro, sarebbe stato compensato svolgendo ore di lavoro straordinario non retribuite.

Sebbene, in alcuni casi, le missioni sarebbero state svolte con orari e presso luoghi diversi da quelli indicati nella richiesta di

autorizzazione, l'appellante non avrebbe apportato alcuna variazione ai dati inizialmente inseriti in quanto tali variazioni non avrebbero comunque avuto alcuna incidenza sul proprio trattamento economico.

Quanto sopra risulterebbe confermato dall'istruttoria espletata dinanzi al Giudice del lavoro, nel giudizio di impugnazione del

provvedimento disciplinare, che ha disposto il suo licenziamento.

Con l'ultimo motivo di gravame, l'appellante ... sottopone a critica l'affermazione della sussistenza, nei suoi confronti, dell'elemento soggettivo del dolo, in quanto egli avrebbe agito sempre in buona fede, nella convinzione di non dover segnalare con il badge le uscite brevi e dedicandosi alle missioni esterne "con la massima dedizione e con sacrificio personale"

Conclude, quindi, per l'accoglimento dell'appello con vittoria delle spese di lite.

Appello ..., ...,

..., ..., ..., ...,

... e ... (appello

incidentale)

Nell'atto di gravame, in primo luogo, gli appellanti pongono in evidenza la carenza di motivazione della sentenza n. 7/2021, l'insussistenza della fattispecie di cui all'art. 55-quater, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 165/2001, la mancata considerazione dei lavori della Commissione disciplinare istituita presso la Regione Toscana e l'errata quantificazione sia del danno patrimoniale che di quello all'immagine.

Gli appellanti ..., ... e ... censurano la

sentenza n. 7/2021 anche nella parte in cui, nel rigettare l'eccezione di

violazione dell'art. 55-quater, comma 3-quater, del d.lgs. n. 165/2001, alla luce della dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma di cui alla sentenza n. 61/2020, ha affermato che "il richiamato vizio (...) non ha più base normativa".

Le signore ... e ... sollevano anche l'eccezione di inammissibilità dell'azione in forza della sopravvenuta sostituzione della sanzione disciplinare del licenziamento, inizialmente loro irrogata, con quella della sospensione dal servizio; tale sostituzione avrebbe privato l'azione di responsabilità amministrativa del necessario presupposto del licenziamento disciplinare; presupposto richiesto, a loro avviso, dall'art. 55-quater, comma 3-quater, del d.lgs. n.165/2001.

Nel merito, poi, i singoli appellanti hanno formulato le argomentazioni difensive di seguito sinteticamente riportate.

L'appellante ... sostiene di essersi assentata per attività istituzionale ovvero per missioni e servizi esterni che non avrebbe correttamente rendicontato a causa della procedura di autorizzazione ritenuta "assolutamente farraginoso".

Evidenzia, inoltre, come il G.i.p. presso il Tribunale di Massa, nell'ordinanza del 14.09.2018, avrebbe escluso che, in tali occasioni, ella fosse mai stata vista svolgere attività non istituzionali, nonché

affermato che la sua condotta non sarebbe stata sorretta dal fine specifico di conseguire un ingiusto profitto, sub specie di quote stipendiali non dovute.

La sig.ra ..., dopo aver sottolineato che all'esito del procedimento disciplinare l'amministrazione avrebbe escluso in capo alla medesima un intento fraudolento riducendo l'assenza del lavoro a sole 17 ore e 45 minuti, specifica che, poiché le assenze sarebbero da attribuire ad esigenze diagnostiche e terapeutiche, "ciò che è mancato è stata la rendicontazione delle assenze e la produzione della documentazione medica".

Anche l'appellante ..., nel merito, sostanzialmente si limita ad effettuare una "autoriduzione" delle assenze rilevanti, che, al netto delle pause caffè, ammonterebbero a sole 2 ore e 40 minuti.

La sig.ra ... sostiene, invece, che alcune delle uscite registrate come tempo non lavorato sarebbero consistite in "un mero spostamento della pausa pranzo per strettissime esigenze lavorative, con l'avallo del Dirigente e per ovviare al limite massimo delle sei ore consecutive di lavoro dettato dal relativo regolamento".

In punto di liquidazione del danno all'immagine a proprio carico, lamenta l'erroneità materiale della sentenza, sia a pag. 77 che al dispositivo, atteso che il Giudice, pur affermando di ridurre al 30%

la richiesta di condanna formulata dalla Procura, in realtà ha pronunciato condanna per l'intero importo di cui all'atto di citazione (ovvero € 13.779,80 in luogo del 30% della somma, ossia € 4.139,94).

L'appellante ... invoca a proprio favore, la sentenza n.49/2020 del Giudice del lavoro del Tribunale di Massa che avrebbe escluso la violazione di cui all'art. 55 -quater, comma 1, lett. a) e 1-bis del d.lgs. n. 165/2001 e condannato la Regione a reintegrarlo in servizio e a risarcire il danno dal medesimo subito.

La sig.ra ... afferma di aver prestato servizio, all'epoca dei fatti, oltre che presso l'ufficio di Massa, anche presso quello situato nella città di Sarzana senza una formale assegnazione fino al mese di agosto 2017. Ciò spiegherebbe le anomalie nelle timbrature che costei, peraltro, non sarebbe stata tenuta ad effettuare presso l'ufficio di Massa, quanto meno fino alla formalizzazione della doppia assegnazione: sicché la maggior parte delle contestazioni sarebbero frutto di un "equivoco di base".

La sig.ra ... deduce di essere incorsa in meri errori formali ovvero di essersi trovata nell'impossibilità di segnalare le uscite. Le sue condizioni di salute, poi, le avrebbero imposto pasti frequenti e di piccola entità, con pause di pochi minuti ciascuna.

L'appellante ... mette in evidenza, da un lato, come ella

disponesse di un monte di ore inutilizzato, ampiamente superiore alle ore oggetto di contestazione e, dall'altro, che si sarebbe trattato per n.31 episodi su n. 54, di pause inferiori ai 15 minuti, utilizzate per fumare sigarette. Nei restanti casi, sarebbe uscita per motivi di servizio, sebbene non abbia potuto formalizzare con l'apposita procedura di autorizzazione.

Tutti gli appellanti concludono, nel merito, per la riforma della sentenza n. 7/2021, siccome nulla, manifestamente infondata e comunque erronea anche nel quantum e, per l'effetto, per il rigetto integrale della domanda di condanna proposta dalla Procura Toscana.

In ogni caso, accogliere, quanto alla posizione della sig.ra ..., il motivo di gravame relativo all'errore materiale della sentenza.

Con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizi.

Appello ... (appello incidentale)

Con il primo motivo di gravame, il sig. ... lamenta il rigetto dell'eccezione di improcedibilità dell'azione per il risarcimento del danno all'immagine che, a suo parere, sarebbe dovuta conseguire alla dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 55-quater, comma 3-quater, secondo, terzo e quarto periodo del d.lgs. n. 165/2001 di cui alla sentenza n. 61 del 2020 della Corte costituzionale.

Con il secondo motivo, censura la mancata sospensione del giudizio in attesa della definizione del connesso giudizio penale, ai sensi dell'art. 106 c.g.c.. A parere dell'appellante, l'informativa dei Carabinieri e il provvedimento di custodia cautelare del G.i.p. presso il Tribunale di Massa, dedotti in giudizio dal pubblico ministero contabile, non costituirebbero elementi di prova, ma semplici presunzioni.

Con il terzo motivo, censura la sentenza impugnata anche per il rigetto delle istanze istruttorie atteso che il Giudice, in tal modo, impedendo l'acquisizione di elementi determinanti per la definizione del giudizio, avrebbe fortemente limitato l'esercizio del diritto di difesa del convenuto.

Nel merito, il ... contesta la sussistenza di una propria condotta dolosa in quanto l'omessa timbratura del badge sarebbe dipesa dalla mancata predisposizione di un apposito codice per le c.d. "uscite brevi" ossia le pause caffè che la stessa Regione Toscana, con atto deliberativo n. 18556 del 26.11.2018, avrebbe poi consentito nei limiti dei 15 minuti.

Con riguardo, poi, alle errate indicazioni di luoghi ed orari delle missioni e servizi esterni, sostiene che la rendicontazione non poteva avvenire immediatamente al termine dell'attività, ma doveva

necessariamente essere rimandata ai giorni successivi stante la farraginosità delle procedure che determinava il ritardo nella concessione dell'autorizzazione da parte del dirigente competente.

Quanto precede avrebbe, quindi, favorito la commissione di errori di rendicontazione con riferimento a luoghi ed orari.

Quanto alla circostanza che il proprio cellulare sarebbe risultato agganciato a celle telefoniche in luoghi diversi da quelli oggetto delle missioni, essa sarebbe spiegata con il fatto che costui, spesso, aveva l'abitudine, al termine della missione, di fermarsi in altre località che, del pari, interessavano la sua attività di responsabile dei servizi di polizia idraulica.

Da ultimo, l'appellante ... contesta la quantificazione del danno all'immagine effettuata nella sentenza impugnata affermando che, per effetto della sentenza n. 61/2020 della Corte costituzionale, non sarebbe più possibile ricorrere al parametro di cui al comma 3-
quater citato ed occorrerebbe, invece, "l'applicazione dei criteri generali dell'ordinamento in tema di prova rigorosa dell'an e del quantum". Al più potrebbe impiegarsi il criterio del "doppio" di cui all'art. 1, comma 1-
salties, della legge n. 20/1994.

Conclude, quindi per l'accoglimento dell'appello con conseguente proscioglimento da ogni addebito, con vittoria di spese

ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.

La Procura generale, in data 5 novembre 2022, ha depositato la propria memoria conclusionale con la quale ha contrastato tutte le pretese avversarie replicando in modo puntuale ai motivi di gravame e concludendo per il rigetto degli appelli.

All'udienza pubblica del 10 marzo 2023, in via preliminare, l'avv.

Paolo ... ha comunicato l'avvenuto decesso, in data 21.02.2023,

dell'appellante Maria Antonietta ... depositando il relativo

certificato di morte rilasciato dall'Ufficiale di stato civile del comune di

Massa in data 23.02.2023.

Le parti, poi, hanno illustrato le contrapposte tesi insistendo per

l'accoglimento delle rispettive richieste.

All'esito della discussione, la causa è stata trattenuta in

decisione.

DIRITTO

1. In via preliminare, ai sensi dell'art. 108 c.g.c., occorre procedere

all'interruzione del giudizio limitatamente alla posizione della sig.ra

Maria Antonietta ..., deceduta in data ..., giusto

quanto attestato nel certificato di morte rilasciato dall'ufficiale di Stato

civile del comune di Massa, depositato in udienza dall'avv. Paolo

....

2. Il presente giudizio prosegue, quindi, nei confronti degli altri appellanti indicati in epigrafe, le cui impugnazioni (principale ed incidentali), in quanto esperite avverso la medesima decisione, vengono riunite, ai sensi dell'art. 184 c.g.c..

3. La progressione logica delle questioni da trattare segue il criterio delineato dall'art. 101, comma 2, c.g.c., con conseguente disamina prioritaria delle questioni pregiudiziali di rito, delle preliminari di merito e, infine, del merito in senso stretto (cfr. Cass. civ. SS.UU. n. 26242/2014 e n. 29/2016).

4. Va, in primo luogo, esaminato il motivo di gravame con il quale l'appellante ... lamenta la mancata sospensione del giudizio di cui è causa in pendenza, per gli stessi fatti, di un giudizio penale dinanzi al Tribunale di Massa.

Il motivo è destituito di fondamento giuridico.

Ai sensi dell'art. 106 c.g.c., il giudice può disporre la sospensione del processo quando la previa definizione di altra controversia, pendente davanti a sé o ad altro giudice, "costituisca per il suo carattere pregiudiziale, il necessario antecedente dal quale dipenda la decisione della causa pregiudicata ed il cui accertamento sia richiesto con efficacia di giudicato".

La richiamata disposizione codifica il criterio della

pregiudizialità tecnica quale ragione di sospensione necessaria del processo contabile, recependo integralmente la ratio sottesa alla disciplina di cui all'art. 295 c.p.c. e, perciò, ammettendola entro precisi limiti, in aderenza al principio guida della indipendenza fra le diverse giurisdizioni (ex multis, SS.RR. ord. n. 5/2020; ordd. nn. 6, 12 e 15/2019 e ordd. nn. 1 e 3/2012).

La giurisdizione penale e quella civile per risarcimento danni derivanti da reato, come quella contabile, quindi, sono reciprocamente indipendenti nelle loro sfere cognitive e decisorie, anche quando investono il medesimo fatto materiale: tale principio ha trovato conferma proprio nell'assetto normativo processuale del codice di giustizia contabile approvato con il d. lgs n. 174/2016 (artt. 106 - 107 c.g.c.).

Del resto, nei due diversi processi sono affatto diversi il petitum e la causa petendi: mentre il processo penale mira a sanzionare le condotte illecite qualificate dalla legge come reati, il giudizio per responsabilità amministrativo-contabile ha natura essenzialmente risarcitoria e assume finalità ripristinatorie delle risorse pubbliche indebitamente sottratte all'Amministrazione titolare – in termini di maggiore spesa o minore entrata – attraverso la condanna dell'autore del comportamento illecito alla restituzione del quantum del

pregiudizio arrecato.

Non colgono, perciò, nel segno le argomentazioni dedotte dagli appellanti in relazione al preteso rapporto di connessione tra il giudizio penale e quello di responsabilità amministrativa con riguardo sia alla raccolta del materiale probatorio che alla ricostruzione delle diverse modalità di comportamento tenuto dai singoli soggetti. Ai fini della sospensione, l'accertamento oggetto della causa pregiudiziale, deve porsi quale "elemento costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo del distinto rapporto dedotto nella causa dipendente" (SS.UU. ord. 3 luglio 2018, n. 8).

Non è, quindi, sufficiente un qualsivoglia collegamento "essendo necessario, come detto, un vero e proprio vincolo di consequenzialità, sicché uno dei due giudizi, oltre a coinvolgere le stesse parti, deve investire un indispensabile antecedente logico-giuridico, la cui soluzione pregiudichi, in tutto o in parte, l'esito del processo da sospendere, in modo da evitare un possibile contrasto di giudicati" (SS.RR. ordd. nn. 4, 8 e 9 /2018; nn. 12 e 13/2019).

Le Sezioni Riunite hanno, quindi, precisato che non è possibile identificare nel giudizio penale, ancorché inerente all'accertamento in ordine agli stessi fatti oggetto del giudizio di responsabilità amministrativa, una causa pregiudiziale che imponga la sospensione

del secondo processo a norma dell'art. 106 c.g.c., atteso che la controversia penale non è pregiudiziale in senso tecnico, non costituendo l'antecedente da cui dipende la definizione del giudizio contabile.

Va, pertanto, esclusa l'identificazione di un rapporto di pregiudizialità-dipendenza tra i rispettivi accertamenti, stante il principio di separazione che impone l'autonoma definizione delle rispettive questioni; viene in rilievo allora, un nesso o una connessione tra di esse di carattere puramente logico, rivelata dall'accertamento su fatti di analoga consistenza materiale, che non consente, tuttavia, per questa sola ragione, il temporaneo arresto del processo, poiché il giudice deve ugualmente procedere e pervenire ad una pronuncia di merito sulla fondatezza della pretesa fatta valere. L'intersezione fra i due ambiti di giudizio sul piano dell'accertamento dei fatti rilevanti e determinativi delle distinte responsabilità, in sintesi, esprime la relatività di ciascuna pronuncia con riguardo alle rispettive attribuzioni giurisdizionali, poiché il legislatore non ha dato rilevanza al pericolo di contrasto pratico di giudicati, se non nei limiti e nella misura in cui ha previsto l'efficacia della sentenza penale irrevocabile negli altri giudizi (cfr. artt. 651 e ss. c.p.p.). In altri termini, posto che l'art. 106 c.g.c. prevede la sospensione del processo quando su una

questione pregiudiziale egli o altro giudice è tenuto a decidere con efficacia di giudicato, una volta escluso che la legge e la volontà delle parti impongano un accertamento incidentale con efficacia di giudicato in ordine all'antecedente logico costituito dalla questione penale (causa pregiudiziale) ne consegue che il giudice contabile può e deve procedere all'accertamento autonomo del rapporto, poiché la cognizione della questione forma oggetto immediato del giudizio di merito a lui devoluto (SS.RR. ord. n. 9/2018).

Come anche recentemente ribadito dalle Sezioni riunite nell'ordinanza n. 2/2020/RCS, "Per costante e consolidata giurisprudenza della Corte dei conti prima il PM e poi il Collegio possono trarre dalle risultanze del giudizio penale autonomi apprezzamenti e convincimenti anche quando le infrazioni considerate ai fini della pronuncia coincidano, in tutto o in parte, con la violazione di particolari obblighi di servizio e ciò soprattutto nella valutazione dell'elemento soggettivo della responsabilità amministrativa. Ciò che nel giudizio di responsabilità amministrativo-contabile viene dedotto è un ingiusto danno pubblico in conseguenza di illeciti comportamenti di amministratori e dipendenti. Attesa, però l'autonomia del giudizio dinanzi al giudice della responsabilità, volto al risarcimento del danno prodotto dalla violazione di obblighi di servizio, è sufficiente che l'Erario abbia subito comunque una menomazione patrimoniale per omesso o

irregolare adempimento degli obblighi di servizio a causa del comportamento posto in essere dal soggetto convenuto perché sussista il pregiudizio patrimoniale”

Peraltro, come rilevato dal Giudice di prime cure, con riferimento al danno all'immagine, a corroborare l'autonomia dei due giudizi soccorre anche la circostanza che il legislatore ha introdotto “normative specifiche sull'assenteismo (cfr. art. 1, comma 3 quater del d.lgs. n. 116/2016 ed art. 55 quater d.lgs. n. 165/2001) a riprova del fatto che sussistono ipotesi di danno indiretto al prestigio della P.A. anche a fronte di comportamenti che possono non assurgere al livello di reato, ma che sono particolarmente odiosi perché attengono a comportamenti fraudolenti del dipendente pubblico circa la prestazione lavorativa. Tra questi si possono ricordare sia la simulazione o falsa attestazione di presenza, sia la falsità nelle ragioni dell'assenza (cfr. SS.RR. 2/2020/RCS)”.

Alla luce del chiaro orientamento del giudice della nomofilachia sulla materia, le cui conclusioni sono condivise e fatte proprie da questo Collegio che non ha motivo per discostarsene, la statuizione di primo grado si ritiene esente da censura, e per le stesse motivazioni, anche in grado di appello, la richiesta di sospensione di questo giudizio per la pendenza del giudizio penale va respinta, stante l'assenza di un vincolo di pregiudizialità derivante dall'esito del

giudizio penale.

5. In via preliminare, l'appellante ... censura la sentenza n.7/2021 per avere, essa, rigettato l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per asserita divergenza di quest'ultimo rispetto all'invito a dedurre (art. 87 c.g.c.). Tale divergenza afferirebbe al fatto che il numero di ore contestate nell'invito a dedurre (n. 73) sarebbe superiore a quello indicato in citazione (n. 64) e che anche il danno all'immagine, nel secondo atto, sarebbe stato più che dimezzato rispetto al primo, senza che di tali ridimensionamenti fosse data giustificazione.

Il motivo di gravame è destituito di qualsiasi fondamento.

Come puntualmente osservato nella sentenza impugnata, l'art.87 c.g.c. prevede la nullità della citazione qualora non sussista corrispondenza tra gli elementi contenuti nell'invito a dedurre e quelli indicati nell'atto di citazione "tenuto conto degli ulteriori elementi di conoscenza acquisiti a seguito delle controdeduzioni.

Con tale disposizione è stata codificata un'ipotesi di nullità, già conosciuta dalla giurisprudenza contabile precedentemente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 174/2016, quale sanzione processuale conseguente alla difformità tra i fatti esplicitati nell'invito a dedurre e i fatti dedotti nell'atto di citazione, ai sensi dell'art. 86, comma 2, lett. e) del

medesimo codice.

Si tratta di nullità relativa, ai sensi dell'art. 45, comma 1, c.g.c., dovendo l'eccezione di "non corrispondenza tra invito a dedurre e citazione di cui all'art. 87" essere proposta "a pena di decadenza", nella comparsa di costituzione e risposta ai sensi dell'art. 90, comma 3, c.g.c..

Non è revocabile in dubbio che in merito ai limiti di applicazione dell'art. 87 c.g.c., un consolidato orientamento fatto proprio dalla giurisprudenza contabile già precedentemente alla codificazione, ha chiarito che, tenuto conto della duplice funzione – istruttoria e garantistica – dell'invito a dedurre, il rapporto di questo con l'atto di citazione non possa e non debba essere di totale corrispondenza, considerata in particolare la prima funzione dell'invito a dedurre, a seguito del quale possono emergere elementi probatori ulteriori rispetto a quelli già acquisiti prima della sua emissione (cfr. SS.RR. n.7/QM/1998 e n. 14/1998, Sez. II app. n. 43/2016).

La scelta del legislatore della codificazione di introdurre nella novella codicistica tale espressa ipotesi di nullità è stata accompagnata da una valorizzazione della funzione garantistica dell'invito a dedurre, nel suo rapporto con l'atto introduttivo del giudizio di responsabilità, quale condizione per consentire all'invitato di esporre le proprie difese, al fine di ottenere la definizione della fase

preprocessuale in tempi ragionevolmente brevi.

In tal senso, alla luce di un'interpretazione letterale, oltre che teleologica del dettato normativo dell'art. 87 c.g.c., ai sensi dell'art. 12 delle preleggi, va rilevato che, nella relazione illustrativa del Codice, la norma veniva individuata come indicativa del "taglio di valorizzazione della difesa che informa di sé il Codice", andando ad attuare il disegno individuato dal criterio di delega di cui all'art. 20, comma 2, lett. g), punto 2, che prescrive una partecipazione dell'incolpato "piena, anticipata e consapevole del nucleo essenziale del fatto posto a suo carico, la cui immutabilità tra la fase conclusiva dell'istruttoria e quella di introduzione del giudizio assicura che egli abbia potuto dispiegare le proprie difese già prima della citazione e su tutto il contestato", con la precisazione che "la corrispondenza richiesta dalla legge tollera la diversità nel contenuto degli atti menzionati qualora derivante dalle controdeduzioni spiegate dal convenuto dopo l'avviso, trattandosi di elementi noti alla difesa per essere stati da essa stessa introdotti".

Nella fattispecie, come correttamente rilevato dal Giudice di primo grado, nell'atto di citazione è stato individuato proprio il comportamento illecito già descritto nei suoi tratti identificativi ed essenziali nell'invito a dedurre. Anzi, deve rilevarsi l'infondatezza della doglianza atteso che l'appellante dalla asserita divergenza ha

senz'altro tratto un beneficio, nella specie costituito dalla riduzione delle violazioni addebitate e dalla conseguente rideterminazione in melius del danno da risarcire.

6. L'appellante ..., sempre in via preliminare, censura la sentenza anche per avere rigettato l'eccezione di nullità della citazione per omessa esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda, ai sensi dell'art. 86, comma 1, lett. e) e comma 6, c.g.c..

Il Giudice di primo grado avrebbe omesso di rilevare che gli atti depositati a sostegno della richiesta sarebbero stati meri atti di indagine, generici, non sottoposti a vaglio processuale e privi di alcun valore probatorio.

Il motivo di gravame risulta privo di pregio.

L'art. 86 del codice di giustizia contabile, dedicato all'atto di citazione, ha indicato l'imprescindibile contenuto dell'atto introduttivo del giudizio, menzionando alle lettere c) ed e) rispettivamente "l'individuazione e la quantificazione del danno o l'indicazione dei criteri per la sua determinazione" e "l'esposizione dei fatti, della qualità nella quale sono stati compiuti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni". Alla lettera f), poi, il medesimo art. 86, comma 2, c.g.c., ha previsto l'obbligatoria inclusione nell'atto di citazione della "indicazione degli elementi di prova

che supportano la domanda” e dello “elenco dei documenti offerti in comunicazione”.

Il comma 6 dell’art. 86 cit. prevede, in proposito, che “La citazione è [...] nulla se è omesso o risulta assolutamente incerto il requisito stabilito dal comma 2, lettera c), ovvero se manca l’esposizione dei fatti di cui al comma 2, lett. e)”. La norma, quindi, reca delle particolari cause di nullità dell’editio actionis contabile, proprie del processo di responsabilità amministrativa che non trovano analoga disciplina nel processo civile (artt. 163 e 164 c.p.c.).

Tale disposizione si rivela attuazione del principio di corrispettività sostanziale, che è uno dei valori di funzionalità del processo (S.U. n. 4059 del 2010) in base al quale lo strumento processuale non può cancellare, incrinare, disarticolare e deformare, ma soltanto rispecchiare ed attuare – atteso il suo carattere essenzialmente strumentale – il diritto sostanziale.

In tale prospettiva, l’art. 86, comma 6, c.g.c. costituisce diretta attuazione dei principi di diritto sostanziale che regolano la natura personale della responsabilità amministrativa, la valutazione della imputazione del carico risarcitorio in ragione delle “singole responsabilità” e la sua liquidazione in ragione della parte che ciascuno ha preso nella causazione del danno.

Ciò premesso, va rilevato che, nel caso di specie, il Giudice di primo grado ha correttamente rilevato che i fatti posti a fondamento della domanda emergevano dagli atti depositati con la citazione, tra cui l'informativa dei Carabinieri e l'ordinanza applicativa delle misure cautelari emessa dal Gip presso il Tribunale penale di Massa, le quali contengono una descrizione estremamente analitica e dettagliata di ciascuna condotta illecita, con puntuale indicazione dei giorni e delle ore nelle quali le assenze sono avvenute e dei luoghi in cui i dipendenti si sono recati una volta usciti dall'ufficio.

Il valore probatorio di tali atti, invece, è questione che non attiene alla editio actionis, quanto piuttosto alla fondatezza della domanda e, perciò, non ha relazione con il preteso vizio di cui all'art. 86, comma 6, c.g.c..

7. Con ulteriore motivo, alcuni degli odierni appellanti

(..., ..., ..., ... e ...) lamentano il

rigetto dell'eccezione di improcedibilità dell'azione di risarcimento del danno all'immagine; improcedibilità dell'azione che, a loro parere, sarebbe da riconnettere sia alla mancanza di una condanna penale passata in giudicato sia alla dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 55 -quater, comma 3 quater, secondo, terzo e quarto periodo del d.lgs. n. 165/2001, pronunciata dalla Corte

costituzionale con la sentenza n. 61 del 2020.

La censura non è meritevole di accoglimento.

L'articolo 55-quinquies, comma 2, del d. lgs n. 165/2001 dispone che "nei casi di cui al comma 1" – laddove è previsto il delitto di false attestazioni o certificazioni per il lavoratore dipendente di una pubblica amministrazione che faccia risultare falsamente la propria presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustifichi l'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o che documenti uno stato di malattia – "il lavoratore, ferme le responsabilità penale e disciplinare e le relative sanzioni, è obbligato a risarcire il danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi per i quali sia accertata la mancata prestazione nonché il danno d'immagine di cui all'articolo 55 quater, comma 3-quater".

La fattispecie di cui all'art. 55-quinquies, cronologicamente successiva a quella riguardante la generale risarcibilità del danno all'immagine per i delitti previsti dall'art. 17, comma 30 ter del d.l. n.78/2009, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, presenta marcati tratti di specialità ed autonomia rispetto a quest'ultima e alla pregiudiziale penale ivi stabilita per i reati di cui all'art. 7 della legge 27 marzo 2001, n. 97.

Nelle ipotesi di falsa attestazione della presenza in servizio mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, viene in rilievo, oltre ad una disciplina procedimentale particolare, un apprezzamento specifico del legislatore in ordine alle conseguenze pregiudizievoli della condotta antigiuridica, correlato al rafforzamento della tutela degli interessi sottostanti mediante l'introduzione di una nuova norma penale incriminatrice.

La disposizione in questione, pertanto, va riguardata quale norma speciale rispetto al citato articolo 17, comma 30 ter, sicché la risarcibilità del danno all'immagine, in ipotesi di assenteismo fraudolento, opera indipendentemente da qualsivoglia condizione sostanziale o processuale non espressamente prevista dall'art. 55-quinquies del decreto legislativo n. 165 del 2001. (ex multis, Sez. I n.825/2014, n. 476/2015, n. 345/2021; Sez. II^ n. 662/2017, n. 62/2019, n. 140/2020, n. 339/2022; Sez. III^ n. 542/2016, n. 118/2021).

Ne consegue che, ai fini dell'applicazione della suddetta disposizione si deve prescindere dai requisiti di cui all'art. 17, comma 30 ter, del d. l. n. 78/2009, atteso che la norma in rassegna non richiede il previo giudicato penale di condanna per uno dei delitti contro la pubblica amministrazione.

In tal senso depone anche l'ulteriore argomento testuale, rappresentato dal fatto che il comma 2 dell'art. 55-quinquies contiene l'inciso secondo cui "restano ferme la responsabilità penale e disciplinare e le relative sanzioni", circostanza che evidenzia l'irrilevanza penale ai fini dell'attivazione del meccanismo ivi delineato.

Quanto alle conseguenze della sentenza n. 61/2020 della Corte costituzionale, deve rilevarsi che la giurisprudenza, da cui questo Collegio non ha motivo di discostarsi, ha statuito che "la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 55-quinquies, comma 3-quater, lascia intatta la disposizione di cui all'art. 55-quinquies, comma 2, che nella sua formulazione originaria (introdotta con l'art. 69 del decreto legislativo n. 150 del 2009), antecedente alla modifica apportata dall'articolo 16, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (entrato in vigore il 22.06.2017), già prevedeva il risarcimento tout court del danno all'immagine "subito dall'amministrazione" (ex multis, Sezione Seconda Centrale di appello 27 maggio 2020, n. 140).

Per effetto della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'articolo 55-quater, comma 3-quater, ritiene il Collegio, infatti, che debba ritenersi implicitamente caducata la locuzione espressiva "... di cui all'articolo 55-quater, comma 3 quater" inserita (dal citato decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75) nell'ultima parte del secondo comma dell'articolo 55-quinquies,

norma che, in tal modo, rivive nella sua formulazione originaria (“... nonché il danno all’immagine subito dall’amministrazione”).

Del resto, l’articolo 55-quinquies, comma 2, nel testo originario introdotto dall’articolo 69, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (“nei casi di cui al comma 1, il lavoratore, ferme la responsabilità penale e disciplinare e le relative sanzioni, è obbligato a risarcire il danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi per i quali sia accertata la mancata prestazione nonché il danno d’immagine subiti dall’amministrazione”), non è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo, né avrebbe potuto esserlo per l’assorbente considerazione che la questione da ultimo sottoposta allo scrutinio del giudice delle leggi era limitata alle modificazioni introdotte dal decreto legislativo n.116 del 2016, ritenute esorbitanti dai limiti posti dalla legge di delegazione 7 agosto 2015, n.124.

Ciò stante, il riferimento operato dalla Corte costituzionale alla “nuova fattispecie” complessivamente delineata nell’articolo 55 quater, comma 3 quater (investendo la declaratoria di illegittimità costituzionale anche il secondo e il terzo periodo della disposizione in quanto funzionalmente inscindibili con l’ultimo, così da costituire, nel loro insieme, una fattispecie unitaria non prevista dalla legge di delega), deve intendersi attinente ai soli aspetti procedurali che hanno concorso a delineare compiutamente la

disciplina della responsabilità amministrativa per il danno all'immagine collegato alla consumazione del delitto di false attestazioni o certificazioni di cui all'articolo 55-quinquies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

In definitiva, la norma che prevede nella ipotesi di assenteismo fraudolento la risarcibilità tout court del danno all'immagine "subito dall'amministrazione" senza ulteriori specificazioni, sopravvive alla sentenza della Corte costituzionale n. 61 del 2020" (Corte dei conti, Sezione Terza centrale d'appello n. 118/2021)." (nei medesimi termini, Sez. I app. n.536/2022).

Questa Sezione, del resto, ha già avuto occasione di affermare che il richiamato intervento demolitore della Corte costituzionale agisce sulla disciplina procedimentale e sul meccanismo di predeterminazione della sanzione, che impedisce di dare considerazione a circostanze peculiari caratterizzanti il caso concreto, determinando una violazione sia del principio di proporzionalità che di quello della gradualità sanzionatoria, anche in presenza di condotte marginali e tenui che hanno prodotto un pregiudizio, in tutta evidenza minimo, alla reputazione dell'amministrazione pubblica, ma non anche sulla configurabilità del danno all'immagine da assenteismo fraudolento, che resta definito dall'art. 55-quinquies, comma 2, del d.lgs n. 165 del 2001, volto a dare uno specifico ed autonomo rilievo alle

conseguenze pregiudizievoli della condotta del dipendente sleale, anche in ragione dell'indubbio particolare giudizio di disvalore che siffatti episodi suscitano nell'opinione pubblica. (cfr. Sez. I, app. n.345/2021).

Il Collegio deve anche aggiungere che il Giudice di prime cure nel momento in cui ha ritenuto che il danno all'immagine fosse (ancora) risarcibile alla stregua dell'art. 55 -quinquies del d.lgs. n. 165/2001, non ha affatto pronunciato ultra petitem, in violazione dell'art. 101, comma 3, c.g.c.: infatti, non costituisce "vizio di ultrapetizione" l'adozione di una qualificazione giuridica dei fatti di causa diversa da quella prospettata dalle parti (cfr. Sez. II app., n. 12/2022), sempre che il giudice non si spinga ad esaminare questioni che non hanno formato oggetto del giudizio e che non sono rilevabili d'ufficio o ad attribuire un bene della vita non richiesto o diverso da quello domandato (cfr. Sez. III app. n. 72/2007).

Nel caso di specie, le condotte materiali attribuite agli appellanti, oltre ad essere riconducibili alla fattispecie astratta, cui l'atto ha fatto riferimento, di cui all'art. 55-quater, comma 1, lett. a) del d.lgs n.165/2001, si prestavano senz'altro ad integrare, come si è detto supra anche l'alterazione di cui al citato art. 55-quinquies.

8. Con riferimento, poi, al criterio adottato dal Giudice territoriale

in merito alla quantificazione del danno all'immagine, l'appellante ... ha affermato che per effetto della sentenza n. 61/2020 della Corte costituzionale, non sarebbe più possibile ricorrere al parametro di cui al comma 3-quater dell'art. 55-quater del d.lgs. n. 165/2001 e che, pertanto, occorrerebbe l'applicazione dei criteri generali dell'ordinamento in tema di prova rigorosa dell'an e del quantum. Al più, potrebbe impiegarsi il criterio del c.d. "doppio" di cui all'art. 1, comma 1-sexies, della legge n. 20/1994.

Il motivo di doglianza non coglie nel segno.

Il Giudice di prime cure, in realtà, non ha applicato il criterio di determinazione del risarcimento previsto dal comma 3-quater citato, ma proprio in ragione della sentenza della Corte costituzionale ha liquidato il danno all'immagine ricorrendo al criterio equitativo, di cui all'art. 1226 c.c., riducendo al 30% l'importo chiesto dalla Procura e calcolato ai sensi della norma caducata.

Del resto, il criterio indicato all'art. 1, comma 1-sexies della legge n. 20/1994 non avrebbe potuto trovare applicazione nel caso di specie atteso che esso è espressamente riferito al danno arrecato all'immagine della pubblica amministrazione "derivante dalla commissione di un reato contro la stessa pubblica amministrazione accertato con sentenza passata in giudicato".

9. Con ulteriore motivo di gravame, alcuni appellanti (... , ... , ... , ... , ... , ... , ... e...)
lamentano un presunto difetto di motivazione della sentenza

n. 7/2021.

Questo Collegio deve, in primo luogo, osservare che, ai sensi

dell'art. 17 della Norme di attuazione del Codice di giustizia

Contabile, "La motivazione della sentenza di cui all'articolo 39 del codice

consiste nella concisa esposizione dei fatti decisivi e dei principi di diritto su

cui la decisione è fondata, anche con esclusivo riferimento a precedenti

conformi ovvero mediante rinvio a contenuti specifici degli scritti difensivi o

di altri atti di causa".

Orbene, dalla lettura della sentenza impugnata emerge, in modo

inequivocabile, che essa contiene:

a) una "esposizione dei fatti decisivi" essendo ricostruita la vicenda da

cui è originata l'ipotesi di responsabilità erariale;

b) una "esposizione dei principi di diritto su cui la decisione si fonda",

mediante il richiamo alla fonte normativa che prevede la

responsabilità amministrativa nelle ipotesi di c.d. assenteismo, ed

al contenuto dell'informativa dei Carabinieri nonché al

provvedimento di adozione di misure cautelari emesso dal Gip

presso il Tribunale di Massa;

Sul punto, questo Collegio deve, inoltre, evidenziare che la c.d.

“motivazione apparente” si realizza quando la motivazione si estrinsechi in argomentazioni del tutto inidonee a rivelare la ratio decidendi del provvedimento impugnato, come, ad esempio, nel caso in cui il Giudice, pur avendo indicato gli elementi dai quali ha tratto il proprio convincimento, tuttavia li abbia indicati senza una approfondita disamina logica e giuridica, ovvero in modo tale da renderli fra loro logicamente inconciliabili o, comunque, obiettivamente incomprensibili (motivazione perplessa), di modo che sia impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del proprio ragionamento.

La giurisprudenza ritiene, infatti, che il vizio di motivazione apparente sussista allorquando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nell’indicazione del criterio logico che ha condotto il Giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade nell’ipotesi in cui non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (ex multis, Corte Cass. n. 3819/2020).

Nel caso in esame, in cui viene contestata la statuizione del Giudice di prime cure in ordine ad una presunta mancanza di valutazione del quadro probatorio fornito dal Procuratore regionale e delle difese esperite dagli odierni appellanti, la motivazione

dell'impugnata sentenza non può ritenersi inficiata dal vizio di "carenza di motivazione" o di cd. "motivazione apparente", in quanto il Giudice nella sentenza n. 7/2021, ha fornito una approfondita ed adeguata illustrazione dell'iter logico-giuridico che lo ha condotto ad assumere la decisione di responsabilità, per condotta dolosa, dei convenuti.

10. Con specifico motivo di gravame (il quarto), l'appellante ... lamenta, poi, una carenza di motivazione in merito al rigetto delle proprie istanze istruttorie, nonché l'omesso esame dei documenti da costui offerti, in violazione dei principi della disponibilità della prova, del contraddittorio e del giusto processo.

A parere dell'appellante, sarebbero state anche disattese le norme che specificano i presupposti del ricorso alle presunzioni, ammettendole solo se gravi, precise e concordanti (artt. 2727 ss. c.c.).

Orbene, questo Collegio ritiene di dover evidenziare che secondo la giurisprudenza di legittimità, qualora il giudice di primo grado abbia rigettato l'ammissione di una deduzione istruttoria, non è sufficiente che l'appellante "impugni la sentenza, lamentando l'omessa pronuncia su domande e l'errata valutazione del materiale probatorio da parte del primo giudice, perché quello d'appello debba necessariamente compiere un nuovo apprezzamento discrezionale della complessiva rilevanza delle richieste

istruttorie disattese in primo grado” (Cass. civ. Sez. II, ord. n. 1532/2018).

È invece necessario, a tal fine, che l'appellante spieghi, punto per punto, quale sarebbe stata la diversa ricostruzione dei fatti che sarebbe discesa dall'esperimento dei mezzi di prova, in ciò traducendosi, a fronte di una decisione già assunta e incentrata su un determinato assetto probatorio, la rilevanza delle richieste istruttorie disattese.

L'appellante, invero, non assolve tale onere, limitandosi ad insistere nell'evidenziare la pretesa carenza di valore probatorio degli atti del procedimento penale. In tal modo, costui non considera che, secondo la giurisprudenza dal medesimo citata, tali atti sono pienamente utilizzabili dal giudice contabile e sottoposti al suo prudente apprezzamento, ai sensi dell'art. 116 c.g.c..

Nel caso di specie, peraltro, le risultanze delle attività di osservazione, controllo e pedinamento svolte dai Carabinieri e

compendiate nell'ordinanza applicativa della misura cautelare, superano di gran lunga il rango degli indizi, in quanto costituiscono attestazione di riscontri immediati delle assenze non registrate.

Risulta, pertanto, del tutto inutile il richiamo alla disciplina delle presunzioni, svolto dall'appellante, atteso che dette assenze, che costituiscono il thema probandum, sono state oggetto di prova diretta, non implicando né richiedendo alcun ragionamento presuntivo.

Il motivo di gravame, perciò, non può trovare accoglimento.

11. Esaurito l'esame delle eccezioni preliminari e delle questioni sollevate, in via generale, dai diversi appellanti, il Collegio può passare all'esame delle doglianze avanzate, dagli appellanti, nel merito.

Orbene, deve in primo luogo rilevarsi che dal corredo probatorio prodotto dalla Procura regionale emerge senza ombra di dubbio che gli odierni appellanti, nell'arco temporale considerato, si sono allontanati più volte dal luogo di lavoro senza "timbrare" le relative uscite. Tale circostanza, peraltro, non è stata contestata dai predetti i quali si sono limitati a fornire, sostanzialmente, le medesime giustificazioni ovvero che le assenze brevi (entro i 15 minuti) erano da ricondurre alle c.d. "pause caffè", di fatto ammesse sulla base di taciti accordi con la dirigenza per le quali il sistema marcatempo non prevedeva alcun specifico codice e che le uscite per missioni e/o servizi all'esterno venivano registrate solo dopo alcuni giorni, con il rischio di imprecisioni sui luoghi e sull'orario delle stesse, a causa della farraginosità della procedura autorizzatoria.

A riprova della legittimità del proprio operato, gli appellanti hanno tutti richiamato la circostanza per la quale, la Regione Toscana, con delibera di Giunta n. 18556 del 2018 ha espressamente consentito

le c.d. "pause caffè", purché contenute nei 15 minuti, e le ha escluse dal computo delle assenze rilevanti, ai fini disciplinari, con la successiva decisione n. 36/2019 della Commissione disciplinare.

A tal proposito, questo Collegio non può che concordare con quanto affermato dal Giudice di prime cure laddove nella sentenza appellata si legge che " indipendentemente dalle valutazioni della Commissione, la quale è titolare di una sorta di "riserva di amministrazione" in sede disciplinare, la qualificazione operata dall'Amministrazione, peraltro ai fini disciplinari, non vincola nello scrutinio della condotta che, nel giudizio erariale, ha altre finalità (recuperatorie/sanzionatorie), valuta le condotte ex ante, non attiene al rapporto interno" tra dipendente e Pubblica Amministrazione, tipico del rapporto disciplinare, ed infine non incontra il limite del "danno economicamente apprezzabile", non sussistendo un minimum al di sotto del quale non è esercitabile l'azione di responsabilità erariale, ed avendo le "griglie" valutative della Commissione incidenza su una vicenda del tutto diversa (la rilevanza della condotta al fine del licenziamento) della finalità reintegratoria/sanzionatoria assolta dal giudizio erariale" (v. pag. 68 sentenza impugnata).

Del resto, le motivazioni addotte dagli appellanti a giustificazione delle uscite in contestazione risultano tutte non idonee a superare la contestazione di avvenuta violazione degli obblighi di

diligenza e di rispetto dell'orario di lavoro previsti dall'art. 23 del CCNL del comparto Regioni ed autonomie locali, integrando in tal modo l'illecito di cui all'art. 55-quater, comma 1, lett. a) del d.lgs. n.165/2001.

Sul punto, si prendono in esame, di seguito, le singole posizioni.

L'appellante ..., oltre a svolgere le stesse

considerazioni degli altri appellanti in ordine alle pause caffè ed alla tardiva ed erronea rendicontazione delle missioni e servizi esterni, con riferimento a queste ultime, ha sostenuto che la sua presenza, attestata dai tabulati delle celle telefoniche, in luoghi diversi da quelli oggetto delle missioni, si spiegherebbe con il fatto che costui, per motivi di praticità, avrebbe avuto l'abitudine di fermarsi, al termine o nel corso della missione, in altre località che del pari interessavano la sua attività di responsabile dei servizi di polizia idraulica.

Tali giustificazioni non appaiono compatibili con quanto rilevato nel corso dei servizi di osservazione, controllo e pedinamento svolti dai Carabinieri: ad esempio, con riferimento alla missione del 15 dicembre 2016, l'appellante ha dichiarato di essersi recato ad Aulla e a Carrara dalle ore 9.00 alle ore 18.10, mentre risulta rientrato in ufficio prima delle ore 13.07. Inoltre, la presenza in luoghi diversi da quelli delle missioni risulta motivata da esigenze personali e non da ragioni

istituzionali: ad esempio, il 4 aprile 2017, ha dichiarato di essersi recato a Carrara per un sopralluogo, mentre è stato avvistato a Massa presso l'abitazione della moglie e dei figli e, successivamente a Forte dei Marmi dove ha prelevato il figlio da scuola per raggiungere la propria abitazione.

L'appellante ..., con riferimento ai servizi esterni evidenzia che il G.i.p., nell'ordinanza del 14 settembre 2018, emessa dopo l'interrogatorio di garanzia, avrebbe escluso che ella fosse mai stata vista svolgere, in tali occasioni, attività non istituzionali e che avrebbe affermato che la sua condotta non sarebbe stata sorretta dal fine specifico di conseguire un ingiusto profitto sub specie di quote stipendiali non dovute.

Le suddette circostanze non hanno alcuna incidenza sulla responsabilità amministrativa imputata all'appellante essendo le stesse sufficienti a ritenere integrata la fattispecie di cui all'art.55-quinquies, comma 1, del d.lgs n. 165/2001, il quale attribuisce rilievo al mero fatto che il dipendente, alterando i sistemi di rilevamento della presenza in servizio, non abbia fatto risultare correttamente la sospensione dell'attività lavorativa.

Il concetto di "alterazione", come anche rilevato dalla Procura generale nella propria memoria, "diversamente da quanto si sostiene nella

parte introduttiva dell'appello, raggruppa tutti quei comportamenti che non permettono ai sistemi di rilevamento, quali essi siano (manuali o automatici, basati su una dichiarazione dell'interessato ovvero sul controllo da parte di terzi), di funzionare correttamente e di permettere all'amministrazione di acquisire una fedele rappresentazione dell'attività lavorativa dei dipendenti. A tal fine, anche l'omessa o incompleta rendicontazione di una missione rientra nella nozione, come pure deve ritenersi, l'uscita non segnalata mediante la procedura appositamente prevista."

Anche laddove, quindi, non vi fosse stato, da parte della dipendente, alcun intento di lucrare un indebito beneficio economico, assume rilievo il fatto che la stessa non ha mai contestato di aver agito con la piena consapevolezza di disattendere le disposizioni sulla rendicontazione e sull'autorizzazione degli allontanamenti dall'ufficio, operando, in tal modo, con dolo c.d. contrattuale che, come ricordato dal Giudice di prime cure, è di per sé sufficiente ai fini della responsabilità amministrativa.

Tuttavia, questo Collegio, pur confermando la responsabilità della sig.ra ... deve prendere atto del fatto che la medesima, in sede di conciliazione, ha provveduto a versare in favore della Regione Toscana, la somma di €. 311,00 afferente al danno patrimoniale. Per conseguenza, in parziale riforma della sentenza

impugnata, la sig.ra ... deve ora intendersi condannata a risarcire solo il danno all'immagine, pari ad €. 3.605,22.

L'appellante ..., nel merito, nega di aver

arrecato un danno al patrimonio o all'immagine dell'amministrazione in quanto, anche nei giorni in cui sono state rilevate le irregolarità nelle uscite, egli avrebbe sempre lavorato e non si sarebbe mai dedicato ad attività di interesse personale. Inoltre, il tempo trascorso in c.d. "pause caffè" sarebbe stato compensato dalle ore di lavoro straordinario non retribuite.

Quanto sopra sarebbe dimostrato dall'istruttoria espletata dinanzi al Giudice del lavoro, nel giudizio di impugnazione del provvedimento disciplinare.

Questo Collegio deve osservare che la sentenza del Giudice del Lavoro di Massa del 24 agosto 2020 n. 92, pur escludendo i presupposti del licenziamento, ha accertato il ripetuto abbandono temporaneo del posto di lavoro da parte dell'appellante e l'elusione dei sistemi elettronici di rilevamento della presenza e dell'orario, comminandogli la sanzione della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per quattro mesi.

Pur con riferimento alle missioni e servizi esterni, il citato

Giudice del lavoro ha confermato l'esistenza di un "complessivo monte

ore effettivo di lavoro mancato”.

E, anche laddove egli avesse svolto la propria attività lavorativa con dedizione ed impegno, tale circostanza non può ritenersi giustificativa di un atteggiamento di consapevole scarsa osservanza degli adempimenti imposti dalla legge, dalla contrattazione collettiva e dai regolamenti interni in merito all’osservanza dei tempi e dei luoghi della prestazione lavorativa.

Ne consegue, perciò, anche alla luce di quanto accertato dal Giudice, che la responsabilità del sig. ... non può che essere ribadita.

L’appellante ..., nel merito, censura la sentenza impugnata, in primo luogo, per non avere escluso, in capo al medesimo, la sussistenza di qualsiasi responsabilità, nonostante costui avesse provato di essere stato affetto, all’epoca dei fatti, da un disturbo bipolare che “può aver reso il soggetto incapace parzialmente di rendersi conto del valore delle proprie azioni e di determinarsi in modo coerente con le rappresentazioni apprese”. Pertanto, ritiene errata e contraddittoria l’affermazione del Giudice di primo grado secondo la quale la citata condizione “non può aver completamente eliminato la capacità di intendere e di volere, escludendo l’attitudine del convenuto ad autodeterminarsi liberamente nel contesto in cui opera e di comprendere il significato delle

proprie scelte ed azioni nonché il valore degli atti compiuti" (v. pagg. 72 e 73 sentenza impugnata) in quanto non sarebbe stato specificato in quali occasioni egli sarebbe stato in grado di rendersi conto delle proprie azioni e in quali non lo sarebbe stato.

La censura non merita accoglimento.

Come puntualmente rilevato dalla Procura generale, e condiviso da questo Collegio l'espressione "parziale" va (...) intesa non nel senso che l'incapacità sarebbe stata presente in forma totale in alcuni casi e del tutto assente in altri, ma nella diversa accezione che il sig. ... avrebbe, nella generalità dei casi, agito senza godere di uno stato di piena capacità di rendersi conto delle conseguenze delle proprie azioni. Si tratta dell'ipotesi che il codice penale prende in esame come vizio parziale di mente, nel quale l'infermità pone l'agente "in tale stato di mente da scemare grandemente, senza escluderla, la capacità di intendere e di volere (art. 89 c.p.)"

Sicché appare del tutto consequenziale che il Giudice di primo grado abbia riconosciuto la responsabilità dell'appellante, sia pure riducendo l'importo del risarcimento, proprio per le motivazioni sopra esposte.

Con altro motivo di gravame, il sig. ... contesta

l'affermazione di antigiuridicità della propria condotta svolgendo, in merito alle c.d. "pause caffè" ed alle missioni e/o servizi all'esterno le

stesse deduzioni rappresentate dagli altri appellanti circa la irrilevanza delle prime, riconosciuta dalla deliberazione della Giunta n. 18556 del 2018 e la farraginosità delle procedure autorizzatorie. Orbene, questo Collegio non può non evidenziare che è lo stesso appellante a riconoscere che le c.d. pause brevi hanno rappresentato solo una minima parte delle assenze al medesimo addebitate: 11 ore e 31 minuti a fronte di un complesso di oltre 112 ore di omessa prestazione lavorativa.

Ciò dimostra la irrisoria incidenza di tali pause sulla responsabilità dell'appellante e sull'entità del danno.

Per quanto attiene, poi, alle missioni ed ai servizi esterni, deve osservarsi che le richiamate disfunzioni nelle rendicontazioni non giustificano le anomalie emerse dalle indagini: ad esempio, il 3 febbraio ed il 1° marzo 2017 l'appellante è uscito dall'ufficio, senza registrare l'uscita, per recarsi nella palestra "... " di Massa, come riscontrato dalle attività di osservazione dei Carabinieri.

Con ultimo motivo di gravame e riferimento al danno all'immagine, l'appellante osserva che tale pregiudizio sarebbe stato cagionato dalla stessa Regione che avrebbe diramato un comunicato stampa nel quale avrebbe dato notizia dell'arresto dei dipendenti e preannunciato il loro licenziamento disciplinare e, in seguito, dato

notizia di quest'ultimo.

Inoltre, l'importo del risarcimento non avrebbe tenuto conto della qualifica contrattuale rivestita, la quale avrebbe giustificato una differenziazione dello stesso rispetto agli altri convenuti.

In merito a quanto tutto sopra dedotto, questo Collegio non può non evidenziare come la pubblica amministrazione abbia dei precisi doveri di trasparenza e di informazione nei confronti della collettività di riferimento, il che non permette di imputare la causazione del danno all'immagine all'ente regionale che ha reso pubblica la notizia dell'indagine penale e del procedimento disciplinare nei confronti dei propri dipendenti.

E' stata l'ampia diffusione di tale notizia ad integrare l'evento della lesione del prestigio e del buon nome dell'ufficio interessato dai fenomeni di assenteismo, dimostrata dagli articoli di informazione in atti.

La qualifica contrattuale del sig. ..., poi, non è stata affatto trascurata nella determinazione del danno a suo carico, il quale è stato fissato nella misura del 30% dell'ammontare contestato dalla Procura e definito in un multiplo dello stipendio da questi goduto, il quale è parametrato alla qualifica.

I suddetti motivi di gravame, pertanto, non possono ritenersi

fondati.

Con riferimento alle censure dell'appellante ...,

sostanzandosi le stesse in una sorta di autoriduzione delle assenze

rilevanti, calcolate al netto delle c.d. "pause caffè" in due ore e

quaranta minuti, non possono trovare accoglimento: dalle risultanze

delle indagini svolte nel procedimento penale, infatti, emergono

allontanamenti indebiti per ben n. 120 ore. Per cui, in assenza, di valide

giustificazioni per le uscite non registrate, dovrà trovare conferma il

risarcimento disposto a suo carico nella sentenza impugnata.

L'appellante ... sostiene di essere incorsa in

"errori formali o talvolta di vera e propria impossibilità di utilizzo del sistema

informatico per ottenere preventivamente l'autorizzazione allo svolgimento

dei servizi esterni". Inoltre, alcune delle uscite non registrate sarebbero

consistite in un "mero spostamento della pausa pranzo per strettissime

esigenze lavorative, con l'avvallo del Dirigente e per ovviare al limite

massimo delle sei ore consecutive di lavoro dettato dal relativo regolamento."

Il motivo di gravame è infondato.

La giustificazione addotta, in realtà, contrasta con le risultanze

probatorie agli atti del presente giudizio laddove, ad esempio, il 14

febbraio 2017 l'appellante ha dichiarato di essersi recata in missione a

Firenze dalle ore 10.30 alle ore 18.15, mentre è rientrata in ufficio con

l'auto di servizio alle ore 15.31 per poi allontanarsi con la propria autovettura; anche il 9 marzo 2017 ha attestato di essere stata in missione a Pisa fino alle ore 18.10, mentre era già rientrata dal casello autostradale di Massa alle ore 12.41 (cfr. ord. Gip 30 luglio 2018).

L'appellante ..., ai fini dell'esclusione di ogni responsabilità ha invocato la sentenza del Tribunale di Massa n.49/2020 con la quale sarebbe stata esclusa, nei suoi confronti, la violazione di cui all'art. 55-quater, comma 1, lett. a) e comma 1-bis del d.lgs. n. 165/2001 e condannata la Regione a reintegrarlo in servizio nonché a risarcire il danno da lui subito.

Il motivo di gravame è privo di pregio.

Orbene il citato Giudice del lavoro, in realtà, pur ritenendo ridotto il monte ore di mancato lavoro contestato, ha però evidenziato che "restano ancora fuori una serie di episodi di allontanamento del sig. ... dall'Ufficio (...) per brevi periodi, in genere dai cinque ai venti minuti al massimo, che non risultano collegati a motivi di lavoro, per i quali non è pertanto necessario seguire la complessa procedura telematica (...) bensì il semplice obbligo di timbratura del cartellino elettronico di rilevazione delle entrate e delle uscite del dipendente, episodi tutti nei quali, indubbiamente, il ricorrente non risulta aver fatto uso del cartellino elettronico segnalante le uscite dagli uffici ed i suoi successivi rientri. Si tratta

delle cosiddette "pause brevi", cioè delle note "pause caffè", o "pause ristoro" (...) la più gran parte di dette pause brevi rientrano ampiamente nel limite di tolleranza di cui alla decritta prassi in uso presso gli Uffici della Regione Toscana, per cui non possono essere contestate al ricorrente".

Premessa, l'autonomia reciproca dei due plessi giurisdizionali, ordinario e contabile, questo Collegio deve rilevare che la responsabilità del sig. ... non è stata affatto esclusa dal Giudice del lavoro, il quale ha solo ritenuto applicabile la sanzione della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per tre mesi al posto del licenziamento sulla base della circostanza che alcuni episodi oggetto di contestazione, da ricondurre alle c.d. "pause caffè", potevano ritenersi giustificati.

L'appellante ... afferma di aver prestato servizio, all'epoca dei fatti, oltre che presso l'ufficio di Massa anche presso quello di Sarzana (da ritenersi assegnazione principale), sia pure senza alcuna formale assegnazione fino al mese di agosto 2017. Tale circostanza spiegherebbe le anomalie nelle timbrature che, peraltro, non sarebbe stata tenuta ad effettuare presso l'ufficio di Massa, almeno fino alla formalizzazione della doppia assegnazione. Sicché la maggior parte delle contestazioni sarebbero frutto di un "equivoco di base".

Tale argomentazione difensiva appare infondata.

La giustificazione sopra riportata, infatti, non trova fondamento nelle risultanze probatorie atteso che dagli atti del procedimento penale risulta che l'appellante si sia allontanata frequentemente per periodi di tempo superiori ai 15 minuti, senza timbrare, per recarsi in luoghi diversi dal bar (ad es., il 15 novembre 2016 si è recata prima al bar e poi al mercato), nonché abbia dichiarato missioni non espletate (ad es., quella a Lucca il 7 dicembre 2016). Vi sono, poi, giornate nelle quali le timbrature di entrata risultano apposte presso l'Ufficio di Massa e l'uscita presso quello di Sarzana (ad es., 4 novembre 2016 e il 27 gennaio 2017).

Questo Collegio, tuttavia, pur confermando la responsabilità della sig.ra ..., deve prendere atto del fatto che la medesima, in sede di conciliazione, ha provveduto a versare in favore della Regione Toscana, la somma di €. 1.182,56 che deve, perciò essere portata in detrazione dall'ammontare della condanna. Per conseguenza, in parziale riforma della sentenza impugnata, la sig.ra ... deve ora intendersi condannata a risarcire la minore somma complessiva di euro 5.043,62 anziché quella di euro 6.226,18.

L'appellante ..., con riferimento alle imputazioni, deduce di essersi trovata in buona fede nell'impossibilità

di segnalare le uscite mediante la timbratura dell'apparecchio marcatempo, anche in considerazione della circostanza che le proprie condizioni di salute necessitavano di pasti frequenti di piccola entità, con pause di pochi minuti ciascuna.

Il motivo di appello è infondato.

La giustificazione addotta non appare plausibile atteso che l'odierna appellante risulta essersi assentata per un monte ore notevole (n. 140 ore) nonché essersi dedicata ad attività ed esigenze personali, quali fare la spesa e/o recarsi in banca (ad es., 25 e 27 gennaio 2017), che nulla hanno a che fare con la presunta esigenza di salute rappresentata.

La sig.ra ..., nel merito, mette in evidenza, da un lato, come ella disponesse di un monte ore inutilizzato ampiamente superiore alle ore contestate come non lavorate, e, dall'altro, che, per n. 31 episodi su n. 54, si sarebbe trattato di pause inferiori ai 15 minuti, utilizzate per fumare sigarette. Aggiunge che, negli altri casi, sarebbe uscita per motivi di servizio che non avrebbe potuto formalizzare con l'apposita procedura di autorizzazione. Nel periodo dall'agosto 2016 al 5 maggio 2018, essendo stata investita delle funzioni di commissario ad acta, non sarebbe stata tenuta a segnalare entrate ed uscite, in quanto assimilabile ad un dirigente.

Tali giustificazioni non meritano accoglimento.

In disparte la circostanza che l'appellante non ha provato che le proprie uscite avessero finalità di servizio, le attività di controllo e pedinamento svolte dai Carabinieri hanno comprovato che la dipendente ... si è trattenuta all'esterno ben oltre la pausa caffè per recarsi presso altre attività commerciali (ad es., 30 marzo 2017, 11 aprile 2017, ecc..., cfr. ord. gip 30 luglio 2018).

Inoltre, come correttamente osservato nella sentenza impugnata, la mancata attivazione dei sistemi di rilevamento non può considerarsi giustificata dall'asserito monte ore da recuperare "atteso che, al di là del principio del divieto di compensazione con la P.A., non è stata data prova di un accertamento giudiziale o di riconoscimento di debito da parte della pubblica amministrazione" (pag. 77 sent. n. 7/2021).

12. Con specifico motivo di gravame, la sig.ra ... ha anche censurato la sentenza, chiedendone la correzione materiale, nella parte in cui (pag. 77 e dispositivo della sentenza) il Giudice, pur affermando di ridurre al 30% la richiesta di condanna della Procura regionale, nei confronti della medesima ha poi pronunciato condanna per l'intero importo di cui all'atto di citazione ovvero per euro 14.483,25 invece che per euro 4.823,39 (€ 683,45 + € 4.139,94).

Il motivo di gravame è fondato.

Questo Collegio deve rilevare che effettivamente a pagina 76 della sentenza impugnata il Giudice ha affermato che "In ordine all'importo del danno non essendo divisibile la quantificazione operata dalla Procura contabile, antecedentemente alla sentenza della citata sentenza della Corte Costituzionale, appare equo quantificare il danno nella misura del 30% richiesto dalla Procura, in conseguenza del triplice criterio (oggettivo, soggettivo e sociale) individuato nella valutazione equitativa ex art.1226 c.c. dalla giurisprudenza contabile; ex plurimis Sez. I Centr. 49/2020 e questa Sezione n.55/2020.

Va, pertanto, parzialmente accolta la richiesta di parte attorea con il danno da quantificare in siffatto modo,..."

Tuttavia, a differenza degli altri convenuti, nei confronti dell'appellante ... la condanna è stata disposta nella misura originariamente contestata dalla Procura regionale. Orbene, poiché dalla sentenza non emerge alcuna volontà (né motivo) che giustifichi un siffatto diverso trattamento nei confronti dell'appellante è evidente che si sia trattato di un mero errore materiale in cui è incorso il Giudice nella stesura dell'atto.

Rilevata, altresì l'assenza di qualsiasi opposizione da parte della Procura generale, il motivo di gravame in questione può essere accolto e, per l'effetto, deve provvedersi alla correzione materiale della

sentenza impugnata nel senso che la sig.ra ... deve intendersi condannata a risarcire la somma complessiva di euro 4.823,39 (€ 683,45 + € 4.139,94) anziché euro 14.799,80 (€ 683,45 + €13.799,80).

13. In conclusione, per tutte le argomentazioni sopra riportate, gli appelli (principale ed incidentali) proposti avverso la sentenza della Corte dei conti – Sezione giurisdizionale per la Regione Toscana n.7/2021 dai signori ..., ..., ..., ..., ..., ... e

... devono essere integralmente rigettati; quelli proposti da ..., ... e ...

devono essere parzialmente accolti nei termini di cui sopra.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, in favore dello Stato, come in dispositivo.

PQM

La Corte dei conti, Sezione Prima Centrale d'Appello definitivamente pronunciando sui giudizi iscritti al n. 59123 del ruolo generale, previa riunione degli stessi ai sensi dell'art. 184 c.g.c.,

DICHIARA

l'interruzione del processo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 108 c.g.c., limitatamente all'appellante...;

RESPINGE

l'appello principale promosso dal sig. ... e gli appelli

incidentali promossi dai signori ..., ...,

..., ..., ... e ...

e, per l'effetto, dispone, nei loro confronti, la conferma

integrale della sentenza impugnata

ACCOGLIE PARZIALMENTE

nei termini di cui in motivazione, gli appelli incidentali promossi dalle

appellanti ..., ... e ... e,

per l'effetto:

- ... deve ritenersi condannata a risarcire l'importo

di euro 3.605,22, a solo titolo di danno all'immagine;

- ... deve ritenersi condannata a risarcire l'importo

complessivo di euro 5.043,62, comprensivo sia del danno patrimoniale

che di quello all'immagine;

DISPONE

la correzione materiale della sentenza n. 7/2021 della Sezione

giurisdizionale per la Regione Toscana (pagg. 77 e 78) con riferimento

al quantum della condanna disposta a carico della sig.ra ...

, la quale deve intendersi condannata a risarcire alla Regione

Toscana la somma complessiva di € 4.823,39 (€ 683,45 a titolo di danno

patrimoniale + € 4.139,94 a titolo di danno all'immagine).

Condanna gli appellanti al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano nella misura di euro 336,00 (Trecentotrentasei/00).

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 marzo 2023.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE

F.to Carmela de Gennaro F.to Agostino Chiappiniello

Depositata in segreteria il 17 aprile 2023

IL DIRIGENTE

F.to Massimo Biagi